

VERBALE DI ACCORDO

In data 07/07/25 si sono incontrate la Società INPS Servizi S.p.A. (la Società) e le Segreterie Nazionali/Territoriali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL-TELECOMUNICAZIONI e USB Lavoro Privato, unitamente alle rispettive RR.SS.AA. ed alle RR.SS.UU. presenti in Azienda (le OO.SS), congiuntamente le "Parti", per affrontare la tematica dei cd. "part time transitori"

Premesso che

- a) in applicazione di quanto previsto dall'art.5-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, si è proceduto ad assumere in INPS Servizi, con decorrenza 1° dicembre 2022 ed a seguito di apposita procedura selettiva per titoli, il personale avente profilo da operatore/team leader/specialista qualità e formazione/responsabile di sala, da impiegare per il contact center multicanale dell'I.N.P.S.;
- b) ai fini dell'assunzione sono stati presi a riferimento la mansione, il livello di inquadramento contrattuale, la sede di lavoro ed il regime orario posseduti dal personale, nelle società di provenienza, alla data del 1° giugno 2021;
- c) per regime orario si intende il rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e, nel caso di rapporto a tempo parziale, la misura percentuale dell'orario di lavoro prestato rispetto a quella ordinaria;
- d) è emerso, successivamente al perfezionamento dell'assunzione in INPS Servizi, che alcune risorse avessero chiesto durante la vigenza del precedente rapporto di lavoro una variazione temporanea, puntualmente definita, del loro regime orario e che tale modifica avesse prodotto i suoi effetti a cavallo della data del 1° giugno 2021;
- e) il personale interessato da quanto indicato al punto d) ha più volte richiesto che si procedesse ad una modifica del proprio regime orario lavorativo, ritenendo di aver subito, di fatto e per motivi contingenti, una penalizzazione fortuita conseguente ad una scelta, seppur volontaria, effettuata con la sola intenzione di gestire una situazione personale transitoria, senza avere, evidentemente, quella visibilità di medio periodo che avrebbe consentito una valutazione più puntuale e opportuna, magari orientando in maniera diversa la natura delle richieste individuali di riduzione oraria;
- f) a seguito delle sensibilizzazioni da parte delle suddette risorse, la Società ha effettuato alla fine del 2023 una indagine conoscitiva, coinvolgendo tutto il personale part time, tesa a circoscrivere quantitativamente la dimensione del fenomeno oggetto del presente accordo e ad acquisire, nel contempo, da parte del personale interessato gli elementi oggettivi utili a confermare quanto dichiarato.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti convengono quanto segue:

1. viene riconosciuta l'opportunità di intervenire su quelle situazioni individuali per le quali si è generata in via strutturale una riduzione dell'orario di lavoro conseguente a una richiesta di variazione transitoria, temporalmente circoscritta, collocata a cavallo della data del 1° giugno 2021;
2. la Società, sulla base dell'indagine già condotta nel novembre 2023 ed alla luce degli elementi oggettivi prodotti dal personale interessato attestanti la riduzione transitoria dell'orario di lavoro, procederà a variare il regime orario individuale delle risorse aventi titolo ripristinando quello dalle stesse posseduto prima della suddetta riduzione temporanea;
3. la valutazione delle richieste individuali e l'eventuale accoglimento delle stesse avverranno, come richiamato anche al precedente punto 2, sulla base di documentazione e/o elementi oggettivi comprovanti quanto affermato dalle risorse interessate e dalle stesse già prodotti o che verranno messi a disposizione della Società nei giorni immediatamente successivi alla sottoscrizione del presente accordo;
4. la decorrenza delle variazioni orarie che si dovessero determinare in applicazione di quanto sopra viene fissata al 1°luglio 2025, fatte salve eventuali richieste di posticipazione da parte degli interessati che potranno essere accolte con decorrenza dal 1° settembre 2025;
5. la Società ed il personale interessato dalle modifiche di cui ai punti precedenti, procederanno a perfezionare le stesse mediante la sottoscrizione di un accordo transattivo da effettuarsi in sede protetta.

INPS SERVIZI - FIRMATO

SLC-CGIL - FIRMATO

FISTEL-CISL - FIRMATO

UIL-COM UIL - FIRMATO

UGL Telecomunicazioni - FIRMATO

USB Lavoro Privato - FIRMATO